

Sintesi delle norme e regolamenti per la gestione di prati, pascoli, boschi in funzione dell'allevamento bovino a Pescocostanzo

scheda a cura di AURELIO MANZI, laboratorio Pescocostanzo,
Fondazione Benetton Studi Ricerche, in progress, agosto 2013

1537. Statuti comunali concessi alla comunità pescolana dalla Marchesa di Pescara

Si tratta di un regolamento dove vengono stabilite le pene pecuniarie per alcune infrazioni. Rispetto ad altri regolamenti comunali coevi in Abruzzo, lo statuto di Pescocostanzo si caratterizza per numerose norme finalizzate alla gestione dei prati e pascoli. In particolare alla tutela delle “prata” per la produzione di foraggio e alla salvaguardia delle “defense” e dei tracciati viari ad uso del bestiame. Dallo statuto emerge anche la presenza di campi coltivati a legumi, cereali, ortaggi; nonché l'allevamento delle oche, oltre a quello del bestiame tradizionale.

Per quanto concerne gli aspetti relativi all'allevamento si rileva:

- la presenza della “defenza” riservata ai bovini, protetta dall'introduzione di altre specie di bestiame, in particolare ovino;
- diversi articoli prevedono e puniscono il danno degli animali alle “prata”, ossia le formazioni erbacee destinate allo sfalcio e produzione di foraggio, e più specificamente alle “flena” ossia al fieno. Il danno ai prati viene equiparato, per quanto concerne la pena, a quello nei campi seminati a grano. Si evince l'importanza economica dei prati per una comunità già dedita all'allevamento bovino;
- vengono sanzionati gli uomini che attraversano la “prata” non ancora falciati;
- un articolo stabilisce la pena pecuniaria per chi falcia in “lo patente”, ossia la parte di pascolo demaniale che confina con i terreni dei privati cittadini. Oltre a pagare il danno, il contravventore è tenuto a lasciare sul terreno l'erba recisa. Se la persona rea del danno è forestiera, è costretta a pagare il doppio della pena;
- tutela delle chiudende dei pascoli e prati privati e relativa punizione nei confronti di chi le rimuove;
- obbligo dei confinanti di ripulire, nel mese di agosto, i corsi d'acqua che costeggiano i prati;
- divieto di restringere strade «che non potesse uscire le bestiame».

1577. La Società dei Bifolchi (bovari) nell'anno 1577 restaura l'eremo di Sant'Antonio; nell'anno 1598 finanzia la costruzione della chiesa nella grotta di San Michele. Si tratta di una corporazione di allevatori di bovini che nel XVI secolo è potente e dispone di ingenti risorse economiche.

1699. Capitoli dell'abate cassinese Ippolito Penna

Si tratta di regolamenti rogati dall'abate di Montecassino Ippolito Penna nell'anno 1698 e ratificati dal consiglio comunale di Pescocostanzo nel 1699, rogati al fine di conciliare gli interessi delle classi meno abbienti e di quelle benestanti e mettere fine a lunghe liti che interessano il comune e le famiglie nobili.

Si tratta di un regolamento interessante che, probabilmente, codifica usi e consuetudini già in atto. I *Capitoli* dell'abate Penna sono tuttora in parte vigenti e alla base di norme e consuetudini ancora applicate. In questi *Capitoli* si stabilisce:

- Che l'Università (il Comune) è «libera signora e padrona» di vendere ogni anno all'incanto i pascoli demaniali aggiudicandoli al miglior offerente, sia cittadino che forestiere.
- Restano esclusi da tale vendita i pascoli riservati dall'Università agli animali “pagliaroli”, ossia al bestiame che non si sposta in Puglia d'inverno e resta in paese. Vengono designati per questi animali pascoli riservati in relazione a ciascuna specie (ovini, bovini, equini, ecc.). Il territorio viene così diviso in “quarti”. Si individuano i diversi quarti da destinare a: cavalli, vacche lattifere, vacche sterpe, buoi aratori, giovenche, asini, pecore, capre, ecc. Per ogni capo di bestiame, a seconda della specie, il proprietario paga una fida al Comune.
- L'Università rimane padrona «dell'erba naturale che nasce nelli terreni arativi appadronati secatis segetibus e così anco nelli territorii prativi falciato il fieno resterà libero il pascolo a beneficio de cittadini per li loro animali grossi, tanto dohanati, quanto non dohanati a potere in essi pascere senza pagamento alcuno». Le erbe (in altri contesti territoriali “erbe seconde”, Pescasseroli-Opi) che nascono sui campi di privati cittadini dopo il raccolto delle messi, oppure sui prati privati dopo lo sfalcio e la raccolta del fieno, appartengono all'intera comunità. Tutti possono pascolare i loro animali sia transumanti (“dohanati”) che stanziali senza pagare alcun affitto. Di fatto, i padroni dei fondi (campi o prati da sfalcio), dopo il raccolto, non possono impedire il pascolo del “bestiame grosso”. Forse questa norma, come suggerisce il De Padova (1866) scaturisce dal fatto che anticamente tutto il territorio fosse comunale e i cittadini annualmente affittavano dall'Università i campi da coltivare e i prati da sfalciare. Successivamente, molte terre furono privatizzate ma il comune mantenne su questi suoli il diritto di proprietà sulle erbe nate dopo il raccolto da destinare al pascolo di tutti i cittadini. Una norma di grande importanza per favorire l'allevamento, specialmente dei cittadini più poveri.
- Vengono ufficializzate “le moglie”, ossia i prati in aree umide che non possono essere coltivati, affidati ai privati per la produzione di foraggio. Dopo la raccolta del fieno anche le “moglie” sono assoggettate a pascolo collettivo. Oggi il termine “moglie” individua i prati privati, recintati in quanto è venuto meno il diritto di pascolo collettivo. Si tratta, per lo più, di prati artificiali, ossia seminati con foraggiere dei generi *Trifolium*, *Onobrychis*, *Medicago*, *Lolium*, *Arrhenatherum*, ecc.
- I pascoli sul territorio comunale vengono divisi in “poste” con relativi “aniti” per essere più agevolmente affittati da parte dell'Università. Si individua anche la tipologia di bestiame che vi può pascolare e le altre attività che vi possono essere effettuate.
- Viene garantita ai poveri di «cogliere herba campestre» ad uso alimentare su tutto il territorio comunale, anche sui pascoli dati in affitto.

1746. Catasto Onciario di Pescocostanzo. Si riportano alcune proprietà dell'Università finalizzate all'allevamento bovino della comunità.

- «Inoltre possiede un casaleno con una casetta, ove si trovano costruite le carceri, colla stalla di sotto per detenersi d'inverno i Tori di detta Università che mantiene per comodo delle Vacche casareccie de cittadini...».
- «Possiede Tori numero tre per uso delle Vacche dei cittadini».
- «Un'altra casa ove si tiene il fieno per detti Tori...».
- «Un'altra casa ove si fa macello».

- «Un Colle detto di S.ta Maria, nel mezzo vi è una Croce di pietra con scali rotondi n° quattro, accosto vi è la Porrata, seu carcere, dove si pongono gli animali, che dannificano, dall'altra parte vi è il luogo che serve, per l'immondizia, come anche per consegnare le Vacche casareccie a chi le custodisce, detto Colle confina con la medesima Terra».
- Si riportano dettagliatamente le proprietà dell'Università che comprendono prati, pascoli e boschi. Tra queste anche, le difese: pascoli arborati destinati ai bovini. Oltre alle difese costituite da Primo e Secondo Colle e Bosco di Sant'Antonio propriamente detto, un'altra difesa si localizza nel settore sud, a ridosso dei prati-pascoli di Tampano.

1806. Eversione feudale

Giuseppe Bonaparte, re di Napoli, promulga le leggi che aboliscono la feudalità. Negli anni successivi, molti terreni comunali, feudali o ecclesiastici vengono quotizzati per essere venduti a privati cittadini.

Vengono così quotizzate diverse aree (1820) tra cui la zona di Quarto delle Carbonere, Piano del Tampano, Rincona, Cona, Resega delle Carbonere ecc. Probabilmente, a questo periodo risale anche la suddivisione tra i cittadini dei prati di Quarto Grande; su questi resta il diritto dei cittadini di poter pascolare gli animali dopo lo sfalcio del fieno, mantenendo la consuetudine codificata nel 1699 nei Capitoli dell'Abate Penna.

Rimangono al Comune diverse aree pascolive, tra le quali quelle prossime alle vecchie difese del Primo e Secondo Colle e del Bosco di Sant'Antonio, destinate al pascolo bovino quando le "prata" vengono "riparate", ossia vietate al pascolo dall'8 maggio fino allo sfalcio che cade, solitamente, in giugno-luglio.

1875. Regolamento di "Polizia rurale" del Comune di Pescocostanzo

Il regolamento contiene essenzialmente norme e sanzioni atte a regolare l'attività di pascolo e allevamento del bestiame. Particolare attenzione viene mostrata anche per il mantenimento e la gestione dei corsi d'acqua.

1927. Regolamento di "Pulizia Rurale" del Comune di Pescocostanzo

Si tratta di un regolamento molto dettagliato e articolato, teoricamente ancora in vigore in quanto non sostituito da nuova normativa.

Tra gli aspetti di maggior rilievo si sottolinea l'istituzione della Commissione di Campagna: «Viene istituita la Commissione di Campagna composta dal Podestà, presidente, e di quattro membri nominati fra i cittadini proprietari di terreni seminativi e prativi, dall'Autorità Municipale. I membri elettivi durano in carica per un biennio e sono rieleggibili. La Commissione, oltre le funzioni demandate dal presente Regolamento, ha l'obbligo di formare ogni anno il ruolo degli animali soggetti a fida (corrispettivo di pascolo)».

Si vieta il pascolo degli animali ovini, caprini e suini sui prati e sui pascoli destinati ai bovini ed equini

«È consentito il pascolo sui prati naturali dei privati dall'epoca di raccolta del fieno fino al trentuno ottobre; e se la stagione lo permetterà, sarà prolungato sino alla caduta delle prime nevi. Ad ogni modo la chiusura sarà annunciata con pubblico bando».

«Sopra i prati artificiali di proprietà privata, anche se aperti, il pascolo medesimo è vietato in qualsiasi epoca». Questa norma di fatto privatizza le "moglie" che nei Capitoli dell'abate Penna sono ancora soggetti al pascolo pubblico dopo la raccolta del fieno.

Questa scelta, probabilmente, è dettata dalla necessità di agevolare la diffusione dei prati seminati a foraggiere.

«È proibito iniziare il taglio del fieno sui prati naturali senza l'ordine della Commissione di Campagna, la quale fissa il giorno e l'ora d'inizio per ciascun quarto».

Per aggiornamenti successivi al 1927 si veda in particolare il ***Piano economico dei beni silvo-pastorali demaniali decennio 1988-1997***, progettista M. LASTORIA, Comune di Pescocostanzo, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 15 gennaio al 5 febbraio 1991, conservato presso l'Archivio Comunale di Pescocostanzo.